



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione della durata di 72 rate, stipulato in data 28/09/2008 ed estinto in via anticipata con conteggio estintivo del 31/12/2011 in corrispondenza della 39° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, la retrocessione delle spese e commissioni non maturate e degli oneri assicurativi per un importo complessivo di € 591,35 più interessi legali e spese di assistenza difensiva per € 200,00.

Inoltre, in via principale, ma per la prima volta in ricorso, chiede il risarcimento dei danni per la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie, da quantificarsi in via equitativa.

In via subordinata, chiede di accertare il costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- l'irricevibilità del ricorso per inidoneità della procura, in quanto il reclamo presentato dal rappresentante legale risulta essere privo dell'autenticazione della firma del ricorrente rappresentato;
- che è stato già rimborsato al ricorrente in data 29/07/2014 tramite bonifico bancario l'importo di € 774,18, calcolato secondo il metodo "pro rata temporis", prendendo in considerazione gli oneri assicurativi, le commissioni bancarie e finanziarie corrisposte da



parte ricorrente in sede di sottoscrizione del contratto, al netto delle spettanze dell'agente e dell'importo a titolo di commissioni di gestione *alias* commissioni mandante di € 58,74 già stornato in sede di estinzione del finanziamento;

- la natura up-front della commissione percepita dall'agente in sede di sottoscrizione del finanziamento che, come emerge chiaramente dal tenore letterale della clausola contrattuale, è riferita esclusivamente alla prestazione svolta dall'agente, collocatore fuori sede del finanziamento cui era stato conferito apposito mandato;

- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno presentata in via principale, in quanto presentata nel ricorso ma non contenute nel preventivo reclamo, contravvenendo così alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia;

- l'estrema indeterminatezza delle domande presentate in via subordinata, non essendo ammissibile che l'Arbitro integri la domanda generica del ricorrente; la valutazione nel merito presupporrebbe, oltretutto, un'indagine preclusa all'Arbitro, in quanto di tipo consulenziale. A ciò si aggiunga la mancanza di elementi probatori (di natura documentale) idonei a supportare la richiesta di risarcimento dei danni;

- l'inammissibilità della richiesta di refusione delle spese legali, per mancanza di documentazione che ne comprovi il pagamento e per il carattere seriale del ricorso.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio:

- In via preliminare:

di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo;

- In via subordinata:

di rigettare la richiesta avanzata in via subordinata in quanto non contenuta nel preventivo reclamo; accertare e dichiarare la correttezza dell'importo già ristorato al ricorrente, respingendo ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso e, di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

Preliminarmente, in relazione all'eccezione di irricevibilità per inidoneità della procura conferita dal ricorrente per la redazione del reclamo, va evidenziato come la procura esista e sia presente in atti, mancando solo dell'autenticazione della firma. A riguardo si richiama la decisione del Collegio di Napoli n. 6824/19 secondo cui questa eccezione, per consolidato orientamento dei Collegi, è da ritenersi infondata, in quanto l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte ad opera del legale incaricato è in effetti previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali ma un simile obbligo non è previsto con riferimento alle procedure da seguire per la presentazione di un reclamo all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Ciò rilevato, il Collegio esamina la questione nel merito.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".



Si premette che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina subprimaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodoproporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato articolato principio di diritto secondo cui a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB, deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – dopo attenta disamina del testo contrattuale e della documentazione prodotta dalle parti, di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) spese di istruttoria per € 90,13;
- 2) commissioni agente € 290,74.

Per le voci qualificabili come *recurring* in base alla descrizione contrattuale, il Collegio ne



rileva il già avvenuto rimborso in applicazione del criterio proporzionale in quanto alla somma dei relativi importi da restituire (commissione mandataria per € 498,43; commissione mandante per € 105,22; oneri assicurativi per € 170,52) va detratto quanto già rimborsato a seguito del reclamo pari a € 774,18 e quanto già stornato in sede di estinzione del finanziamento pari a 58,74.

Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, presentata per la prima volta solo in sede di ricorso e non anche di reclamo. Nel procedimento innanzi all'Arbitro vige il principio di corrispondenza tra il *petitum* del reclamo e quello del ricorso, in conformità a quanto previsto dalle vigenti *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, le quali espressamente stabiliscono che *"l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario"* e che *"il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo"* (cfr. Sez. VI, § 1, e 2). Sul punto il Collegio si uniforma all'orientamento consolidato dell'Arbitro (cfr. Coll. Roma nn. 6471/2018 e 12985/2017).

In merito alla richiesta del ricorrente di accertamento del costo effettivo del finanziamento, va accolta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'intermediario, essendo evidente che tale domanda è stata presentata per la prima volta nel ricorso. Si intendono qui riportate le considerazioni già espresse sopra. Si aggiunga che tale domanda è chiaramente volta a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, contemplate dall'art. 128-bis T.U.B., dai regolamenti delegati della Banca d'Italia e del CICR. Come è noto, l'ABF è infatti organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (v., ex multis, Coll. Napoli, nn. 10808/2016, 8680/2016, 3761/2015, 6836/2015 e 6767/2015; Coll. Roma, n. 522/2015; Coll. Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015).

Del pari meritevoli di accoglimento appaiono le eccezioni sollevate dall'intermediario con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali in tale domanda è priva di supporto probatorio ed, inoltre, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro, la natura seriale della controversia oggetto d'esame esclude la necessità di assistenza legale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 380,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO